

*COMUNE DI POVE DEL GRAPPA*

*PROVINCIA DI VICENZA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE – PARTECIPAZIONI INDIRETTE  
ETRA

# 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pove del Grappa con atti del Consiglio comunale n. 31 del 24.09.2015 e n. 04 del 23.03.2016, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione

## **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE**

### **3.1. COOPERATIVA VAL CISMON**

La Cooperativa Val Cismon ha sede nel Comune di Arsìè (BL) Piazza Marconi 1 Cod. Fisc./P. Iva Registro Imprese di VI n. 01100300258 – REA: BL95516

- la misura della partecipazione è pari n. 20 quote;
- la durata è fissata fino al 31 dicembre 2050
- nessun onere viene a gravare sul bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Non vi è alcun rappresentante dell'Amministrazione Comunale in organi di governo.

La Cooperativa Val Cismon non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la quota sopra indicata in quanto consente al Comune di attuare inserimenti lavorativi a favore di persone disoccupate/svantaggiate del territorio.

Si dà, altresì, atto che la quota di partecipazione è tale da non consentirne, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Pove del Grappa.

Tale partecipazione, visti i criteri proposti dall'articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/201, viene ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

### 3.2 ETRA SPA

La società "Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.a." ha sede in Largo Parolini n. 82B a Bassano del Grappa (VI) Cod. Fisc./P. Iva Registro Imprese di VI n. 03278040245

- la misura della partecipazione è pari al 0,56%
- la durata è fissata fino al 31 dicembre 2050
- nessun onere viene a gravare sul bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Non vi è alcun rappresentante dell'Amministrazione Comunale in organi di governo.

La società "Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.a.", infatti, è una società *multipartecipata* di comuni ed è lo strumento operativo degli stessi comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali (gestione acqua – rifiuti).

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la quota sopra indicata.

Si dà, altresì, atto che la quota di partecipazione è tale da non consentirne, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Pove del Grappa.

Tale partecipazione, visti i criteri proposti dall'articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/201, viene ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

A seguito della fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi Srl e Brenta Servizi Spa in Etra Spa, la nuova percentuale di partecipazione in Etra Spa del nostro Comune è dello 0,42%.

### 3.3 BRENTA SERVIZI SPA

La società "Brenta Servizi S.p.a" ha sede in Via Matteotti n. 39 a Bassano del Grappa (VI) – Cod. Fisc. / Registro imprese di VI n. 91010040243.

- La misura della partecipazione è pari al 2,22%.
- La durata è fissata fino al 31 dicembre 2050.
- Nessun onere viene a gravare sul bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Non vi è alcun rappresentante dell'Amministrazione Comunale in organi di governo.

La società "Brenta Servizi S.p.a.", infatti, è una società *multipartecipata* di comuni ed è uno strumento operativo degli stessi comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Detta società risulta gestita da un Amministratore Unico e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24.09.2015 è stato espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Brenta Servizi Spa in Etra Spa, autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Etra Spa per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi Srl e Brenta Servizi Spa in Etra Spa;

### **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE**

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, Etra partecipava alle seguenti società:

#### **PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34%. Il capitale sociale ammonta ad € 5.667.564. E' prevista per il prossimo 19.06.2017 l'approvazione del bilancio 2016.

I bilanci delle 5 annualità precedenti riportano risultati negativi.

Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ed è necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale.

#### **SINTESI S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 100%. Il capitale sociale ammonta ad € 13.475. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 8.191,15.

La società, che svolge attività ambientali complementari a quelle direttamente svolte da ETRA S.p.a. nonché produzione di servizi in favore di ETRA s.p.a. medesima, è considerata strategica (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP), di talchè si ravvisano tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione medesima.

Si segnala che l'Amministratore Unico di Sintesi s.r.l. è dipendente della società controllante ETRA S.p.a.; ciò comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 11, comma 8 TUSPP (art. 26, comma 10 TUSPP) che sancisce l'obbligo per gli amministratori che siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa individuato con decreto del MEF che, ad oggi, non consta essere stato adottato.

Non consta, tuttavia, che ad oggi, ETRA S.p.a. abbia deliberato la corresponsione di un compenso in favore dell'A.U. di Sintesi s.r.l.

#### **NET-T (BY TELERETE NORDEST S.R.L.)**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 10,04%. Il capitale sociale ammonta ad € 909.500,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 290.209,00.

Ravvisata l'opportunità di dismettere la quota di partecipazione, il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.a., nella seduta del 05.10.2015, ha autorizzato la dismissione della quota di partecipazione di ETRA S.p.A. in Ne-t Terelete Nordest srl, come successivamente confermato anche nella seduta del 14.12.2015, in sede di istruttoria e di redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ne-T Telerete pari al 51%, (poi elevata 85,8005%.)

Allo stato il processo di cui sopra non è ancora stato ultimato in ragione della mancata presentazione di offerte di acquisto.

### **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 13,31%. Il capitale sociale ammonta ad € 97482. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 5.174,00.

La suddetta partecipazione è ritenuta strategica poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri.

Tali sinergie hanno, tra l'altro, consentito l'accesso al credito della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.

### **ETRA ENERGIA**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 49%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 462.626,00.

Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A.. La società è operativa con n. 5 dipendenti ed è amministrata da un CdA composto da tre membri.

L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A.

Si ritiene che sussistano le condizioni per il mantenimento della partecipazione societaria in quanto strategica e come tale è stata considerata in sede di approvazione del piano industriale di ETRA s.p.a. nel febbraio del 2017.

### **ASI S.R.L.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 20%. Il capitale sociale ammonta ad € 50.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 1.645,00.

La società produce servizi strumentali in favore di ETRA S.p.A.: la partecipazione è, pertanto, considerata strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP.

Come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza, la quota di partecipazione di ETRA S.p.A. è stata ridotta dal 40% all'attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l'organo amministrativo, è stato anche predisposto un piano di rilancio dell'attività aziendale che ha condotto al risultato positivo dell'esercizio 2016.

### **UNICAENERGIA S.R.L.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 42%. Il capitale sociale ammonta ad € 70.000. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 21.238,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società è in fase di *start up* ed è ancora inattiva. La società, infatti, che ha ad oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa.

Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per l'accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi.

### **E.B.S. –ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 99%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 119.349,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti, sin dalla costituzione nel 2010, sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di *start up*, avendo avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L'Amministratore Unico ha ricevuto dall'Organo amministrativo di ETRA s.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di predisporre il piano industriale; all'esito sarà possibile per ETRA S.p.A. valutare se vi è margine per considerare produttivo l'investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di dismissione.

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il Comune di Pove del Grappa detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Etra Spa nella misura del 0,42%
- Società Cooperativa Val Cismon nella misura di 20 quote (valore nominale €. 2.000,00)

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi forniti da Etra Spa e considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) del TUSP l'ente può mantenere le partecipazioni in società che svolgono attività di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”, l’Amministrazione intende mantenere la partecipazione diretta in Etra Spa nella misura dello 0,42%

L’Amministrazione intende, invece, per quanto riguarda la Cooperativa Val Cismon, di dismettere la partecipazione in considerazione che i servizi offerti sono reperibili sul mercato anche da altri soggetti e non sussiste più l’interesse pubblico al suo mantenimento

La ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione. Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede quanto segue:

#### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	Coop. Val Cismon Scs	20 quote valore nominale € 2.000,00	12 mesi

#### MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Denominazione società	% Quota di partecipazione
Etra Spa	0,42 %

- misura della partecipazione: 0,42%
- durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
- nessun onere annuo viene a gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale
- n° rappresentanti dell’Amministrazione in organi di governo: nessuno
- trattamento economico relativo al rappresentante dell’ente: nessuno;

Si riporta un estratto dell’art. 2 dello statuto – Oggetto Sociale:

#### Art. 2 - Oggetto Sociale

*1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali con gli Enti locali soci, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, e attività in favore delle collettività di riferimento degli Enti locali soci, esclusivamente nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell’igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano, identificabili nelle fasi o segmenti di servizio pubblico qui di seguito descritte ed esplicitate in modo integrato o specifico secondo quanto stabilito dalla normativa in materia:*

*In materia ambientale:*

*a) servizi relativi alla gestione dei rifiuti, ivi incluse le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, compresi quelli di smaltimento e termodistruzione;*

b) servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti d'imballaggio in genere e ogni altro bene durevole, compresa la gestione dei relativi impianti;

c) servizi per la produzione e la commercializzazione di compost (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;

d) servizi complementari a quelli d'igiene urbana, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche, anche con finalità di carattere educativo ed informativo per le collettività degli Enti locali soci;

e) servizi di pulizia e spazzamento stradale, d'innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze e altre aree pubbliche;

f) servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, compresi gli interventi e i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);

g) servizi di pulizia pubblica (quali scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei);

In materia di risorse idriche integrate:

a) gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile e industriale, sia di falda sia di superficie;

b) protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;

c) gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili e industriali;

d) servizi di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e industriali;

e) servizi di trattamento dei reflui extrafognari civili e industriali;

f) produzione e commercializzazione di acqua confezionata;

g) progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica;

h) gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

i) commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici (quali servizi di laboratorio, d'ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale).

In materia di servizi energetici:

a) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;

b) servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali energia solare, energia termica, energia eolica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati), gestione e manutenzione delle relative reti d'erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;

c) produzione, distribuzione e gestione del calore;

d) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;

*e) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi gas, luce e calore.*

*In materia di altri servizi:*

*a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri.*

*2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società si occupa altresì:*

*a) del trasporto in conto proprio e in conto terzi di qualunque oggetto e con qualunque mezzo;*

*b) dell'attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;*

*c) delle attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.*

*3. La Società svolge tutte le attività sopra elencate, nei limiti in cui ciò è ammesso dall'ordinamento con riferimento al modello di Società descritto dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016*

*4. La Società provvede ai lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi specificamente applicabili alle società in house providing.*

*5. Nei limiti e con le modalità consentite dall'ordinamento, con riferimento al modello in house providing, la Società può:*

*a) espletare le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali e accessorie, ivi comprese le attività di commercializzazione, formazione, ricerca, consulenza tecnica e amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini in favore di soggetti terzi, anche mediante Società da essa interamente partecipate ovvero mediante appalti a terzi;*

*b) assumere o cedere, direttamente e indirettamente, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e liquidare i soggetti predetti;*

*c) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;*

*d) elaborare progetti, dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi;*

*e) partecipare a procedure di evidenza pubblica, anche attraverso la costituzione di nuove società, di consorzi, di società consortili, di associazioni in partecipazione, di accordi temporanei d'impresa, di joint venture;*

*f) prestare anche garanzie fidejussorie.*

*6. L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche e integrazioni. È esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in ossequio al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni.*

*7. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o delle collettività rappresentate dai soci, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato deve derivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di Sorveglianza certifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, tenuto conto di quanto dispone l'art. 5, 7° e 8° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, 11. 50.*

8. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale, per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto e il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della Società stessa. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultino a essa attualmente affidati in via diretta.

**Motivazione al mantenimento della partecipazione:** Si tratta di società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale. L'attività è indubbiamente rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

## **4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE – PARTECIPAZIONI INDIRETTE SOCIETA' ETRA**

### **Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'anno 2020 (art. 20 Tusp)**

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 9 dicembre 2019, per la trasmissione ai Comuni soci.

#### **1) E.B.S. S.A.R.L.**

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del perseguimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare un'offerta d'acquisto;
- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 12.12.2019 il Seggio di gara ha provveduto all'apertura dell'unica offerta pervenuta. L'offerta, del valore di € 1.319.084,16 è stata valutata regolare;
- con determina del Presidente del Consiglio di Gestione n. 94 del 19.12.2019 è stata aggiudicata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della società E.B.S. – Etra Biogas Schiavon s.a.r.l. a favore della ditta BRD Biogas Refinery Development S.r.l. di Cittadella (PD) per un valore di € 1.319.084,16.

Nel corso del 2020:

- con atto notarile del 18.05.2020 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione quote;
- con atto notarile del 30.11.2020 è stato sottoscritto l'atto di cessione quote a B.R.D. srl.

Pertanto, è stato portato a termine il procedimento di dismissione della partecipazione societaria detenuta da ETRA Spa, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo posto.

## **2) UNICAENERGIA S.R.L.**

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere con l'alienazione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L'avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00. L'avviso ha riscosso l'interesse di alcune società, le quali, tuttavia, formalmente invitate a presentare la loro migliore offerta, non hanno dato seguito all'interesse manifestato non presentando alcuna offerta.
- Nel corso del 2020, in data 28.07.2020, è stato pubblicato un quarto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa in UNICAENERGIA Srl al prezzo minimo di vendita di € 45.000,00. Anche a seguito di questa procedura non è giunta alcuna offerta d'acquisto.

## **3) ETRA ENERGIA S.R.L.**

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere alla vendita delle quote di partecipazione possedute da ETRA Spa.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

## **4) ASI S.R.L.**

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

#### **5) VIVERACQUA Scarl**

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione. Non si segnalano novità di rilievo per il 2020.

#### **6) PRONET S.R.L. in liquidazione**

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiusura della società. In data 13.12.2019 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione al 26.11.2019.

Su domanda presentata il 10.07.2020, la società è stata cancellata dal registro delle imprese per l'intervenuta chiusura della liquidazione in data 04.11.2020.

L'obiettivo previsto nel piano di razionalizzazione approvato lo scorso anno è stato raggiunto.

#### **7) ONENERGY S.R.L.**

A seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl avvenuta con atto notarile del 05.12.2019, ETRA Spa ha acquisito la titolarità di una quota di partecipazione pari al 30% in Onenergy Srl.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere alla dismissione della partecipazione.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

### **Proposta di piano di riassetto (per la razionalizzazione, la fusione o la soppressione) delle società partecipate per l'anno 2021 (art. 20 Tusp)**

Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2019 per l'anno 2020, il Presidente sottopone al Consiglio di Gestione la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2021.

#### **1) UNICAENERGIA S.R.L.**

La società, costituita in data 19.11.2010, ha come scopo prevalente la progettazione, la costituzione, la ristrutturazione, la gestione, la manutenzione ed l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e la commercializzazione di energia elettrica.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è negativo per € 21.122,00.

La partecipazione societaria rientra in nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e).

Per il 2021 si conferma la proposta di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

## **2) ETRA ENERGIA S.R.L.**

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 551.608,24

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2021 si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci.

## **3) ASI S.R.L.**

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 24.586,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad eccezione dell'esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

#### 4) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 2.566,00.

La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d).

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

#### 5) ONENERGY S.R.L.

La società, costituita in data 04.03.2009 ha come oggetto sociale la promozione e lo sviluppo, la progettazione, l'implementazione, la realizzazione, costruzione, installazione, manutenzione, gestione e compravendita di fonti energetiche alternative. L'attività principale svolta è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido).

ETRA spa, a seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl, è subentrata a quest'ultima nella quota di partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, di Onenergy srl. La compagine societaria è attualmente costituita da Marangon Carlo Alberto (35% del capitale sociale), ETRA Spa (30%), Ecofin srl (25%) e Calocchio Enrico (10%); il governo è affidato ad un Amministratore Unico.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 18.685,00.

La partecipazione societaria rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20 co. 2 lett. a) del d.lgs. 175/16, ovvero non appare riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del medesimo testo normativo secondo il quale solo in specifiche ipotesi le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società diverse da quelle aventi ad oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Pove del Grappa, li 07.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Andrea Soster



